

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO DEL CONSORZIO NAZIONALE
PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO
DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA
COREPLA**

Art. 1 Oggetto.

1. Il presente regolamento del Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica (di seguito "il Consorzio") è approvato al fine di dare attuazione allo Statuto ed assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Art. 2 Adesione al Consorzio.

1. Per aderire al Consorzio, l'impresa deve inviare apposita domanda, redatta sulla base del modello approvato dal Consiglio di Amministrazione, indicando una delle categorie di cui all'art. 2 comma 1 dello Statuto.
2. La domanda può essere presentata:
 - a. direttamente dall'impresa interessata;
 - b. attraverso l'associazione imprenditoriale cui l'impresa aderisce. In tale ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Contestualmente alla presentazione della domanda di adesione, l'impresa interessata deve versare una somma determinata secondo quanto previsto all'art. 3, comma 3 del presente regolamento. Tale somma, salvo aggiornamenti da effettuare come previsto dal successivo art. 4 del presente regolamento, costituisce la quota di partecipazione al fondo consortile di cui all'art. 5 dello Statuto.

3. Qualora non vengano fornite tutte le informazioni richieste dal modello di cui al comma 1 o non venga versata la quota di par-

tecipazione al fondo consortile, la domanda di adesione al Consorzio non viene sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione.

4. La decisione del Consiglio di Amministrazione in merito alla domanda di adesione è comunicata all'impresa richiedente. L'eventuale rigetto della domanda deve essere debitamente motivato ai sensi dell'art. 22, comma 2 dello Statuto.
5. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla delibera di ammissione, assegna al nuovo consorziato le quote di partecipazione al fondo consortile. In caso di rigetto della domanda di adesione la somma versata secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo viene restituita.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione l'impresa richiedente entra a far parte del Consorzio a tutti gli effetti e viene iscritta nel libro dei consorziati di cui al successivo art. 14 con la quota di partecipazione al fondo consortile assegnata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Determinazione delle quote di partecipazione al fondo consortile.

1. Le quote di partecipazione al fondo consortile vengono assegnate dal Consiglio di Amministrazione secondo i seguenti criteri:
 - a. per i consorziati ricompresi nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto, una quota per ciascuna tonnellata di materie plastiche destinate all'imballaggio immesse sul mercato nazionale;
 - b. per i consorziati ricompresi nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto, una quota per ciascuna tonnellata di imballaggi in plastica e/o relativi semilavorati immessi sul mercato nazionale;
 - c. per i consorziati ricompresi nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dello Statuto, una quota per ciascuna tonnellata di imballaggi in plastica autoprodotti ed utilizzati e/o di imballaggi in plastica pieni importati;

- d. per i consorziati ricompresi nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) dello Statuto, una quota per ciascuna tonnellata di rifiuti di imballaggio in plastica, prodotti sul territorio nazionale, riciclati o altrimenti recuperati. Le operazioni di incenerimento dei rifiuti di imballaggio in plastica contenuti nei rifiuti solidi urbani si considerano operazioni di recupero solo se effettuate in impianti la cui efficienza energetica è uguale o superiore ai limiti previsti dalla nota 4 dell'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Le quantità indicate al precedente comma 1 si intendono riferite all'anno solare precedente a quello in cui viene presentata la domanda di adesione o a quelle previste per l'anno solare in corso al momento in cui viene presentata la domanda di adesione qualora il consorzio abbia iniziato a svolgere l'attività rilevante ai fini della partecipazione al Consorzio nel medesimo anno solare in cui presenta la domanda di adesione. Eventuali frazioni di tonnellata devono essere arrotondate all'unità superiore.
3. L'entità della somma da versare all'atto della presentazione della domanda è determinata moltiplicando le tonnellate dichiarate per un valore unitario stabilito dall'Assemblea.

Art. 4 Aggiornamento delle quote di partecipazione al fondo consortile.

1. In caso di variazione su base annuale - in aumento o in diminuzione - rispetto alle tonnellate dichiarate nella domanda di adesione, o nei successivi aggiornamenti comunicati al Consorzio, in misura uguale o superiore al 10%, i consorziati sono tenuti a comunicare le informazioni per l'aggiornamento delle quote di partecipazione al fondo consortile con le modalità e nei termini approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso in cui la variazione di cui sopra - in aumento o in diminuzione - sia uguale o superiore al 5% e inferiore al 10%, la comunicazione al Consorzio è facoltativa.

3. Qualora ricorra la condizione per l'aggiornamento obbligatorio di cui al precedente comma 1 o qualora il consorziato intenda esercitare la facoltà di cui al comma 2, il consorziato deve far pervenire al Consorzio una comunicazione entro il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, con le modalità indicate dal Consorzio. In caso di comunicazione di variazione in aumento il consorziato deve versare entro lo stesso termine una somma proporzionale alla variazione determinata con le medesime modalità di cui all'art. 3.
4. In caso di aggiornamenti in aumento, il pagamento dell'integrazione del contributo di partecipazione al fondo consortile viene sospeso fino al raggiungimento di un importo, cumulabile negli anni, pari a cinque euro. In caso di recesso, esclusione e comunque al venir meno per qualsiasi motivo dei requisiti per l'adesione al Consorzio, il consorziato è tenuto al versamento di tutti gli importi il cui pagamento è stato sospeso anche se complessivamente inferiori a cinque euro.
5. Sulla base delle informazioni raccolte a norma dei precedenti commi, il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare le quote di partecipazione al fondo consortile assegnate ai singoli consorziati, riportandole quindi nel libro dei consorziati.

Art. 5 Produttori ed importatori di imballaggi costituiti da materiali compositi.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2 dello Statuto, in caso di imballaggi costituiti da materiali compositi, la plastica si considera materiale prevalente qualora l'imballaggio sia costituito da plastica in misura prevalente rispetto ad ogni altro materiale. La prevalenza dei materiali si valuta in termini di peso nella misura in cui ciascuno di essi è presente nell'imballaggio.
2. Il Consiglio di Amministrazione può individuare in via generale, nell'ambito degli imballaggi presenti in commercio sul mercato nazionale, quelli in cui la plastica risulti materiale prevalente.

3. Le imprese produttrici od importatrici di imballaggi compositi, il cui materiale prevalente sia costituito dalla plastica, partecipano al Consorzio nella pertinente categoria di cui all'art. 2, comma 1, dello Statuto.
4. Le imprese produttrici od importatrici di imballaggi compositi, il cui materiale prevalente non sia costituito da plastica, possono comunque partecipare al Consorzio dietro apposita e specifica richiesta. Tale richiesta potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione solo in presenza di comprovate e giustificate ragioni.
5. Le imprese previste al precedente comma 4 che vengono ammesse al Consorzio vengono fatte rientrare in una delle categorie di cui all'art. 2, comma 1 dello Statuto a seconda dell'attività da esse svolta. Le quote di partecipazione al fondo consortile saranno determinate in base ai criteri stabiliti nel precedente art. 3.

Art. 6 Imprese che esercitano attività proprie di più categorie.

1. Nell'ipotesi in cui un'impresa eserciti più attività ricomprese nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1 dello Statuto, e risulti quindi suscettibile di essere ricompresa in due o più categorie di consorziati, la categoria di appartenenza viene individuata con le modalità di seguito indicate.
2. L'impresa dovrà identificare, nell'ambito della propria attività, la quantità prevalente tra le seguenti:
 - a. tonnellate di materie plastiche destinate all'imballaggio immesse sul mercato nazionale (categoria di cui all'art. 2 comma 1 lettera a);
 - b. tonnellate di imballaggi in plastica e/o relativi semilavorati immessi sul mercato nazionale (categoria di cui all'art. 2 comma 1 lettera b);
 - c. tonnellate di imballaggi in plastica autoprodotti ed utilizzati e/o di imballaggi in plastica pieni importati (categoria di cui all'art. 2 comma 1 lettera c);

- d. tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica, prodotti sul territorio nazionale, riciclati o altrimenti recuperati (categoria di cui all'art. 2 comma 1 lettera d).

Nel caso in cui l'impresa eserciti una delle attività previste dall'art. 2 comma 1 lettere a) o b) dello Statuto ed eserciti altresì, come attività prevalente, una delle attività previste dalle lettere c) o d), e scelga di non aderire al Consorzio nella corrispondente categoria, sarà comunque tenuta, ad aderire al Consorzio nella categoria a) o b) dell'attività non prevalente.

3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 2 viene preso in considerazione l'anno solare precedente. Nell'ipotesi in cui il consorziato abbia iniziato a svolgere una o più delle attività rilevanti ai fini della partecipazione al Consorzio nel medesimo anno solare in cui presenta la domanda di adesione, la prevalenza viene determinata sulla base di una previsione riferita all'anno solare in corso all'atto della presentazione della domanda di adesione.

Art. 7 Determinazione del contributo annuale.

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. b) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione determina l'entità dell'eventuale contributo annuo a carico dei singoli consorziati, in misura proporzionale alle quote di partecipazione al fondo consortile quali risultano dall'ultimo aggiornamento e lo sottopone all'Assemblea per approvazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì proporre un contributo minimo in misura fissa per i consorziati di minori dimensioni.
3. L'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione viene sottoposta di norma all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Art. 8 Vigilanza e controlli.

1. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'osservanza delle norme di legge connesse all'attività del Consorzio, statutarie e regolamentari da parte di tutti i consorziati e può svolgere i controlli

che ritenga utili a tal fine. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un proprio componente o a terzi la funzione di vigilanza, restandone comunque responsabile verso i consorziati e verso il Consorzio.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 dello Statuto, il Consorzio può in qualunque momento richiedere per iscritto a ciascun consorziato chiarimenti ed informazioni nonché l'invio di documentazione contabile ed amministrativa per accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili. Il consorziato è tenuto a rispondere per iscritto alla richiesta del Consorzio entro sette giorni dalla ricezione della stessa.
3. Il Consiglio di Amministrazione, può altresì disporre, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli e verifiche presso il consorziato. Il consorziato consente alle persone incaricate dal Consorzio di procedere, in orari di ufficio, a controlli e verifiche dei propri libri contabili e di ogni altro documento o informazione funzionale all'accertamento degli obblighi di cui al precedente comma 2, e collabora con esse per consentire una rapida ed efficace esecuzione del controllo.
I controlli e le verifiche vengono svolti da dipendenti del Consorzio o di società terze incaricate dal Consiglio di Amministrazione.
4. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati ai sensi del precedente comma devono essere comunicati, a mezzo PEC all'impresa consorziata.
5. Il Consorziato entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal precedente comma, comunica al Consorzio a mezzo PEC, di aver posto in essere quanto necessario all'adempimento degli obblighi consortili in relazione ai quali è risultato inadempiente, ovvero contesta in tutto o in parte i risultati del controllo presentando a riguardo documentazione a supporto. La mancata comunicazione entro il suddetto termine si considera quale accettazione dei risultati del controllo.

6. Gli atti e i documenti acquisiti in relazione all'attività di controllo e verifica sono custoditi con modalità tali da assicurarne la segretezza e sono trattati in conformità alla vigente disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. La mancata risposta da parte del consorziato alle richieste di cui al precedente comma 2 o la mancata disponibilità ai controlli e alle verifiche di cui al precedente comma 3 comporta la contestazione dell'infrazione e l'irrogazione di sanzioni a norma del successivo art. 9 comma 2 e seguenti del presente regolamento.

Art. 9 Infrazioni e sanzioni.

1. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme previste dal presente regolamento, il consorziato è automaticamente tenuto, ove richiesto, al pagamento degli interessi di mora nella misura dell'Euribor medio a tre mesi vigente alla scadenza del termine di pagamento. Il mancato pagamento di tali somme entro le scadenze previste comporta altresì la sospensione del consorziato da ogni diritto in sede consortile, fermo restando l'adempimento degli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.
2. Il Consorzio accerta le infrazioni di cui al precedente comma 1 e al precedente art. 8 nonché eventuali altre infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili.
3. Il Consorzio provvede a contestare per iscritto al consorziato l'infrazione rilevata e, contestualmente, assegna al consorziato un congruo termine - comunque non inferiore a dieci giorni - per la presentazione di chiarimenti scritti.
4. Il Consiglio di Amministrazione, qualora il consorziato non abbia dato i chiarimenti, ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione li ritenga insufficienti, delibera a carico del consorziato il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma non eccedente, nel

massimo, cento volte l'importo o gli importi versati a titolo di partecipazione al fondo consortile da quel consorziato. L'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa.

5. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata al consorziato.
6. L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di Amministrazione sospende il consorziato dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.
7. Il mancato pagamento della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione determina la riscossione delle somme dovute nelle forme di legge.

Art. 10 Rideterminazione delle quote attribuite a ciascuna categoria e a ciascun consorziato ai fini della partecipazione all'Assemblea.

1. Ai soli fini del voto in Assemblea, prima di ogni Assemblea del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione provvede a rideterminare il numero di quote attribuite a ciascuna categoria di consorziati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello Statuto, ed il numero di quote attribuite a ciascun consorziato.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Consiglio di Amministrazione individua preliminarmente, fra le categorie di consorziati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 comma 1 dello Statuto, la categoria che, tenendo in considerazione gli aggiornamenti effettuati in conformità al precedente art. 4, le nuove adesioni nonché i recessi e le esclusioni dei consorziati, annovera complessivamente, in valore assoluto, il maggior numero di quote di partecipazione al fondo consortile. Alla categoria che annovera il maggior numero di quote di partecipazione al fondo consortile viene assegnato un pari numero di quote di partecipazione all'Assemblea ai fini del voto.

Il numero di quote assegnate alla categoria così individuata costituisce il parametro di riferimento per la rideterminazione del

- numero di quote delle altre categorie di consorziati al fine di rispettare le percentuali previste all'art. 4, comma 1 dello Statuto.
3. Le quote rideterminate di ciascuna categoria, vengono suddivise tra i singoli consorziati della categoria medesima in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile.
 4. Le quote rideterminate individuano la misura secondo cui ciascun consorziato esercita il diritto di voto in Assemblea. A ciascun consorziato spetta almeno un voto in Assemblea.
 5. L'assegnazione delle quote di partecipazione, come rideterminate dal Consiglio di Amministrazione, viene sottoposta all'Assemblea per essere approvata come prima deliberazione. L'Assemblea vota utilizzando le quote rideterminate dal Consiglio di Amministrazione.
 6. L'Assemblea, nel caso in cui non approvi la rideterminazione delle quote proposta dal Consiglio di Amministrazione, è tenuta a deliberare contestualmente una diversa rideterminazione. In ogni caso, fino a quando l'Assemblea non deliberi una nuova rideterminazione delle quote, resta efficace la rideterminazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 Modalità di funzionamento dell'Assemblea.

1. L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione. Per la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o tramite delega, devono esibire alle persone incaricate dal Presidente, un documento di identificazione personale e la documentazione comprovante i propri poteri rappresentativi.
2. Ciascun partecipante è tenuto a ritirare - dalle mani del Presidente o delle persone incaricate dal Presidente - il biglietto di ammissione, contenente l'indicazione delle sue quote di partecipazione all'Assemblea, determinate in conformità all'art. 10 del presente regolamento.

3. Salvo quanto previsto al successivo art. 16 del presente regolamento, il consorzio che intenda farsi rappresentare in Assemblea è tenuto a rilasciare apposita delega. In tal caso il delegato è tenuto a far pervenire la delega a mezzo PEC o posta raccomandata al Consorzio entro il giorno precedente l'Assemblea o a depositare la delega in originale nelle mani del Presidente, o di persona da questi incaricata, il giorno dell'Assemblea al fine di ottenere il biglietto di ammissione riportante la quota di partecipazione del/i rappresentato/i.
4. Le deleghe e copia dei biglietti di ammissione vengono conservate agli atti del Consorzio.
5. Sulla base dei biglietti di ammissione consegnati ai partecipanti all'Assemblea, il Presidente accerta la validità della costituzione dell'Assemblea e stabilisce le maggioranze richieste per l'adozione delle deliberazioni all'ordine del giorno.
6. Il Presidente può avvalersi, per l'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, degli amministratori, dei sindaci, dei rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio, dei dipendenti e dei consulenti del consorzio.

L'ordine della trattazione degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato e diversi argomenti all'ordine del giorno possono essere trattati congiuntamente, sempre che l'Assemblea non si opponga. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o che sia presentata apposita richiesta, approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione indicata nell'avviso di convocazione.

7. In caso di richieste di intervento, nel dare la parola, il Presidente segue di norma l'ordine di presentazione delle richieste e può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento, al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione.

Al fine di predisporre le risposte agli interventi il Presidente può sospendere i lavori per un periodo non superiore ad un'ora.

8. Le modalità di espressione, rilevazione e computo di voti, eventualmente anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici, sono stabilite dal Presidente.
9. Il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
10. Il soggetto che partecipa all'Assemblea in qualità di delegato, ivi incluse le associazioni imprenditoriali di categoria di cui all'art. 10, comma 6, dello Statuto, può esprimere voti diversificati in relazione al mandato ricevuto dai singoli consorziati.
11. Il quorum deliberativo è accertato sul numero dei presenti all'apertura di ciascuna votazione. Ultimata ciascuna votazione ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, dichiara i risultati delle votazioni. Eventuali richieste di rettifica del voto possono essere presentate al Presidente, e da questi autorizzate, prima della dichiarazione dei risultati della votazione. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea o dalle persone da lui indicate, sono nulli.
12. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario nominato dal Presidente o, in caso di Assemblea straordinaria, dal Notaio a tal fine incaricato dal Presidente. Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi, con il consenso del Presidente, di apparecchi di registrazione audio/video per fornire supporto alla verbalizzazione.
13. Il verbale dell'Assemblea riporta direttamente o in allegato:
 - il testo delle deliberazioni poste in votazione;
 - la sintesi degli interventi e delle risposte fornite, su richiesta;
 - l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega ed il numero dei voti detenuti;
 - l'esito delle votazioni con indicazione nominativa dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, con il relativo numero di voti detenuti.

14. Possono assistere all'Assemblea gli amministratori, i sindaci, i dipendenti del Consorzio, i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio, collaboratori e consulenti del Consorzio, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari, nonché gli addetti alle attività di scrutinio anche elettroniche.

Art. 12 Elezione del Consiglio di Amministrazione.

1. Alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione in coincidenza con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.
2. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante la sottoscrizione di candidature da parte di tanti consorziati che rappresentino almeno il 10 per cento delle quote di partecipazione al fondo consortile complessivamente assegnate ai consorziati della categoria di appartenenza.
3. Le sottoscrizioni delle candidature vengono presentate in originale mediante consegna a mani o invio a mezzo di posta raccomandata, o via PEC; devono pervenire almeno cinque giorni prima dell'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio.
4. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione delle liste dei candidati in numero pari alle categorie dei consorziati; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria dei consorziati.
5. Nel caso in cui le candidature presentate per una data categoria di consorziati siano inferiori al numero di consiglieri che lo Statuto riserva a quella categoria, il numero dei consiglieri eletti per quella categoria viene ridotto in misura corrispondente. L'integrazione del Consiglio di Amministrazione viene posta all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

6. Ciascun consorziato vota solo per la lista presentata nell'ambito della propria categoria di appartenenza.
7. I consorziati appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e d) possono esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze; i consorziati appartenenti alla categoria di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) possono esprimere una sola preferenza.
8. Vengono proclamati eletti i candidati che - nell'ambito di ciascuna lista - hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti spettanti a ciascuna categoria in seno al Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.
9. La prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione è effettuata dal consigliere più anziano di età.
10. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano anche nel caso di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi prevista dall'art. 13, comma 3, dello Statuto.
11. Nel caso di cooptazione di un Consigliere ai sensi dell'art. 13 comma 2 dello Statuto, alla prima Assemblea successiva alla cooptazione il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la ratifica della nomina del cooptato fatta salva la possibilità per i consorziati appartenenti alla stessa categoria di sottoscrivere candidature alternative con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Art. 13 Elezione del Collegio Sindacale.

1. All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di nomina assembleare si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da tanti consorziati che rappresentino almeno il 10 per cento delle quote di partecipazione al fondo consortile complessivamente assegnate ai consorziati.
2. Le sottoscrizioni delle candidature vengono presentate in originale mediante consegna a mani o invio a mezzo di posta raccomandata, o via PEC; devono pervenire almeno cinque giorni

prima dell'Assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio.

In assenza di specifica indicazione, la candidatura si considera presentata per la lista dei candidati a Sindaci effettivi.

Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione di due liste: una per i candidati a Sindaco effettivo e una per i candidati a Sindaco supplente.

3. La presentazione di un numero di candidature inferiore al numero dei sindaci effettivi e/o supplenti di nomina assembleare viene immediatamente segnalata, a cura del Consiglio di Amministrazione, agli organi di vigilanza di cui all'art. 24 dello Statuto.
4. Alla votazione partecipano tutti i consorziati presenti in proprio o per delega indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Ciascun consorziato può esprimere due preferenze per i candidati della lista a Sindaco effettivo e una preferenza per i candidati a Sindaco supplente.
5. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti per ciascuna lista. Viene proclamato Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo che ha ottenuto il maggior numero di voti.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme statutarie e regolamentari relative all'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Libri obbligatori.

1. Oltre alle scritture ed ai libri obbligatori per legge, il Consorzio è tenuto a conservare:
 - a. il libro dei consorziati, sul quale vengono indicati la ragione o denominazione sociale del consorziato, la data di ammissione al Consorzio, la categoria di appartenenza, la quota di partecipazione al fondo consortile e gli eventuali aggiornamenti;

- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d. il libro delle adunanze del Collegio Sindacale.
- 3. Alla conservazione dei libri di cui al precedente comma 1 provvede il Consiglio di Amministrazione.
 - 4. Ciascun consorziato ha diritto di esaminare i libri di cui al precedente comma 1, lett. a) e b).

Art. 15 Rapporti con gli altri consorzi di cui all'art. 223 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

- 1. Il Consiglio di Amministrazione promuove un opportuno coordinamento delle attività del Consorzio con quelle degli altri consorzi di cui all'art. 223 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- 2. Il coordinamento è finalizzato ai temi di interesse comune, nonché allo scopo di favorire il raggiungimento di posizioni condivise, anche in relazione alle decisioni ed all'attività del CONAI.
- 3. Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo provvedono il Presidente o il Vicepresidente ovvero un altro componente del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposita delega. La delega può essere rilasciata anche ad un terzo che riferisce al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite da quest'ultimo.

Art. 16 Rapporti con le associazioni.

- 1. La domanda di adesione al Consorzio delle imprese di cui all'articolo 2 comma 1, può essere presentata, per conto delle singole imprese, dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore imprenditoriale di riferimento. A tal fine la singola impresa è tenuta a conferire apposita procura all'Associazione; copia di tale procura viene conservata

dal Consorzio. Le Associazioni forniscono al Consorzio i dati e le informazioni previsti per deliberare sulla richiesta di adesione.

2. L'adesione al Consorzio per il tramite delle Associazioni non esonera il consorziato dalla responsabilità per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari.

Art. 17 Diritto di accesso alle informazioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a dare attuazione all'art. 3, comma 11, dello Statuto, nel pieno rispetto del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Art. 18 Amministrazione, finanza e contabilità.

1. Per le norme di amministrazione e finanza si fa riferimento alle procedure interne del Consorzio.
2. Le norme di contabilità sono quelle previste dal codice civile, dalle altre leggi vigenti e dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano Contabilità.